

D.L. RILANCIO: ECOBONUS AL 110% DELLA SPESA: QUALI LAVORI SONO AGEVOLATI

A cura di Marica Sartori, Responsabile Fiscale Regionale

Il Decreto “Rilancio” prevede il potenziamento delle agevolazioni attualmente esistenti per determinati interventi volti al risparmio del consumo di energia, con **una detrazione rafforzata del 110% della spesa sostenuta per specifici interventi di riqualificazione energetica specificamente previsti, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici**, nel caso le spese siano sostenute **dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021**. Inoltre, la detrazione si ripartisce in **5 anni**, anziché in 10.

Ma non solo, per **tutti** gli interventi agevolati per i quali viene innalzata la detrazione al 110%, oltre che per **alcuni** interventi di recupero del patrimonio edilizio e per quelli di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. “**eco bonus**”), viene prevista la possibilità di **optare per la trasformazione in credito d'imposta con cessione a terzi o lo sconto in fattura dell'importo corrispondente alla detrazione**. Ovviamente fornitore e banche devono essere d'accordo nel fare l'operazione.

La detrazione “potenziata” al 110% spetterà solo per talune tipologie di contribuenti: si applicherà soltanto agli interventi effettuati dai **condomini**, dalle **persone fisiche** al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, nonché da altri particolari soggetti (es. cooperative di abitazioni). Rimangono quindi esclusi, ad esempio, gli immobili delle imprese.

Resta da chiarire se possa essere applicata ai fabbricati rurali destinati ad abitazione principale dell'imprenditore agricolo.

Inoltre, per **gli interventi di isolamento termico, sostituzione impianto climatico e di efficientamento energetico il superbonus non si applica** comunque alle persone fisiche (al di fuori dell'attività d'impresa, arte o professione), se **eseguiti su edifici unifamiliari diversi dall'abitazione principale**.

Quanto all'**ecobonus**, spetta la detrazione IRPEF al 110% per i seguenti interventi:
1. interventi di **isolamento termico** delle superfici opache verticali e orizzontali (quindi il cappotto termico) che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo. In questi casi, la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a **60.000 euro** moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio. I materiali isolanti utilizzati, inoltre, devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al DM [11 ottobre 2017](#);

2. interventi sulle **parti comuni** degli edifici per la **sostituzione** degli impianti di **climatizzazione invernale** esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (Ue) n. [811/2013](#) della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microgenerazione. In questi casi, la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a **30.000 euro** moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;

3. interventi sugli **edifici unifamiliari** per la sostituzione degli impianti di **climatizzazione invernale** esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microgenerazione. La detrazione è calcolata su un

ammontare complessivo delle spese non superiore a **30.000 euro** ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.

L'aliquota del 110% spetta altresì per tutti gli altri interventi di **riqualificazione energetica** di cui all'art. 14 del DL 63/2013 (ad esempio, l'installazione di pannelli o schermature solari), nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi sopraelencati (1-2-3).

Per poter beneficiare dell'agevolazione maggiorata, infine, gli interventi volti alla riqualificazione energetica dovranno rispettare **requisiti tecnici minimi** che consentano il miglioramento di almeno **due classi** energetiche dell'edificio, ovvero, ove non sia possibile, il conseguimento della **classe energetica più alta**.

I nostri Uffici sono a disposizione per gli approfondimenti del caso.